

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Modifiche alla L.R. 18.8.1978, n. 40 - Norme per l'esercizio venatorio
nella Regione Puglia per l'annata 1978-79

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla L.R. 18.8.1978, n. 40 - Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978-79".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi del comma primo dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", è vietata per l'annata venatoria 1978/79 la caccia al capriolo (*Capreolus capreolus*) in tutto il territorio della Regione.

Art. 2

Per effetto del precedente art. 1, il punto d) - parte "MAMMIFERI" - dell'art. 4 della L.R. 18 agosto 1978, n. 40 "Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79" è così modificato: "MAMMIFERI: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), lepre bianca (*Lepus timidus*), camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*), cervo (*Cervus elaphus caprellus*) cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*), daino (dama dama), muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda".

Art. 3

L'art. 13 della L.R. 18.8.1978, n. 40 è così sostituito: "Per la vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 16 gennaio 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone